Ai gentili Clienti
Loro sedi

Faenza-Imola, 18 febbraio 2025

***Oggetto*: Sintesi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2025**

Gentile Cliente,

lo Studio Le invia una sintesi delle novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge n. 207 del 31 dicembre 2024).

## Interventi IRPEF e altre misure sui redditi

L'art. 1 L. 207/2024 ha reso strutturale la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito per il calcolo dell'Irpef, introdotta per il solo 2024 dall'art. 1, c. 1 D.Lgs. 216/2023:



- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro;
- 43% per redditi oltre 50.000 euro.

Sono state aumentate le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente medio-bassi, che passano da 1.880 a 1.955 euro.

Viene introdotto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale" dei lavoratori dipendenti ai quali verrà riconosciuto un bonus o un'ulteriore detrazione a seconda del reddito.

Sono inoltre apportate modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia con abolizione di quelle per figli non disabili con più di 30 anni.

Ulteriori interventi riguardano la rimodulazione delle detrazioni per oneri con riferimento a persone fisiche percettori di redditi complessivamente superiori ad € 75.000,00. In sostanza, per le persone fisiche che superino tale limite di reddito, la detrazione di alcune spese viene ridotta in base al


Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it
Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it
www.studiosilvestrini.it

reddito complessivo e alla presenza di figli a carico, con l'obiettivo di favorire i redditi bassi e le famiglie.

**Novità detrazioni spese per interventi edili**

La L. 207/2024 fissa al 36% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute nel 2025 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, anticipandone la riduzione al 30% (già prevista per le spese sostenute dal 1.01.2028 al 31.12.2033) per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Sono esclusi dalla suddetta agevolazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

È inoltre stabilito l'innalzamento delle aliquote di detrazione per le abitazioni principali. In questo caso, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%).

Proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2024, oltre all'introduzione di un "bonus elettrodomestici" per il 2025, consistente in un contributo fino a € 100 per l'acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.



Si interviene, infine, sulla disciplina del Superbonus, con anche il riconoscimento della possibilità di ripartire in 10 quote annuali le spese sostenute nel 2023.

**Rivalutazione del valore di terreni e partecipazioni**

Viene confermata ed introdotta "a regime" la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al di fuori del regime d'impresa al 1° gennaio 2025. Questa misura consente di rideterminare il costo fiscale dei beni mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% del valore attuale dei terreni e/o delle partecipazioni.

L'operazione di rivalutazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2025. È prevista la possibilità di rateizzare l'importo in tre rate annuali di pari importo, con un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima.

Si ricorda inoltre che il valore dei beni oggetto di rivalutazione deve essere determinato tramite perizia giurata redatta da un professionista abilitato.

**Rivalutazione e tassazione delle cripto-attività**

La Legge di Bilancio introduce importanti novità per la tassazione delle cripto-attività. Per il 2025, le plusvalenze generate dalla vendita di cripto-attività saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%, eliminando la franchigia precedentemente prevista di € 2.000,00.

È inoltre prevista la possibilità di rivalutare il valore delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2025, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 18%. Questa misura consente ai contribuenti di beneficiare di tale maggior valore quale costo fiscale di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di cessione (si ricorda infatti che qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare il costo di acquisto, lo stesso sarà assunto pari a zero ai fini del conteggio della plusvalenza da tassare).



Va inoltre tenuto conto che dal 2026 l'aliquota sulle plusvalenze salirà al 33%, rendendo il regime fiscale più gravoso.

**IRES premiale al 20% per utili reinvestiti**

Per incentivare la crescita e gli investimenti, è prevista un'aliquota Ires ridotta al 20% (rispetto all'aliquota ordinaria del 24%) per le imprese che rispettino tutte le condizioni sotto riportate:

1. accantonamento a riserva di almeno l'80% dell'utile al 31/12/2024 (per le società con esercizio solare);

2. investimento in beni 4.0 o 5.0 di un importo non inferiore a euro 20.000,00 e comunque non inferiore:

- al 30% degli utili 2024
- al 24% degli utili 2023

L'investimento deve essere fatto entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2024 (per i soggetti solari). L'investimento può essere fatto anche in leasing.

3. incremento occupazionale senza fare accesso alla cassa integrazione.

L'agevolazione è prevista solo per il 2025.

**Tracciabilità spese di trasferta e rappresentanza**

La legge di Bilancio 2025 ha previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante auto-servizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni dei dipendenti, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi tracciabili.

Inoltre, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.



Ciò premesso, la novità impatta sulla fiscalità del lavoro dipendente, del lavoro autonomo, sulla deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro e sulle spese di rappresentanza.

**Crediti d'imposta per investimenti 4.0 e 5.0**

Introdotto un tetto massimo di spesa per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 del 2025, oltre all'obbligo di invio delle comunicazioni previste per la corretta fruizione del credito.

Raggiunto il tetto di spesa, l'agevolazione non potrà essere goduta.

Il credito d'imposta per investimenti 5.0 è stato potenziato, con aliquota al 35% prevista per investimenti fino a 10 milioni di euro.

**Rifinanziamento Legge Sabatini**

Sono stati aumentati i fondi destinati alla Legge Sabatini che mira a sostenere l'acquisto di beni strumentali nuovi.

**Riduzione contributi INPS per neo iscritti**

Dal 2025, per incentivare l'avvio di nuove attività, è prevista una riduzione dei contributi previdenziali per i nuovi iscritti (imprenditori, soci di società e collaboratori familiari) alle gestioni INPS. L'aliquota contributiva sarà ridotta al 50% per i primi tre anni di attività, rispetto al regime ordinario, previa comunicazione all'Inps.

**Obbligo PEC per gli amministratori di società**

Con decorrenza dal 01.01.2025 scatta l'obbligo per gli amministratori di società neocostituite di munirsi di posta elettronica certificata (PEC) e di comunicare il relativo indirizzo al Registro delle Imprese territorialmente competente, estendendo così la platea dei soggetti tenuti a dotarsi di tale strumento che, fino al 31.12.2024, riguardava solo gli imprenditori individuali.

Se non si rispetta l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC è prevista una sanzione che varia da € 206 a € 2.065.



Questo obbligo mira a semplificare le comunicazioni ufficiali con la Pubblica Amministrazione e garantire una maggiore trasparenza nei rapporti societari.

**Incremento dei fringe benefit**

In riferimento ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, è previsto l'elevamento del limite di esenzione dei fringe benefit da € 258,23 (per ciascun periodo d'imposta) ad € 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a € 1.000 per gli altri lavoratori.

**Auto in uso promiscuo ai dipendenti**

La L. 207/2024 ha aumentato la tassazione per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori ad alimentazione convenzionale concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

La tassazione viene stabilita in base a costi convenzionali aggiornati annualmente e ridotti:

- del 50% per gli autoveicoli "convenzionali" (in precedenza era il 30%);

- del 90% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- dell'80% per i veicoli ibridi plug-in.

**Modifiche al regime forfettario**

I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 30.000,00 lordi.

La fuoriuscita dal regime avviene dall'anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000.

Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l'immediata cessazione del regime forfetario.

**La L. 207/2024 ha aumentato, per l'anno 2025, da € 30.000 a € 35.000, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario**.



**Reverse charge per appalti nel settore della logistica**

Per le prestazioni di servizi in appalto e subappalto, caratterizzate da un prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, e rese a imprese che operano nei settori di trasporto, movimentazione merci e logistica, viene prevista l'applicazione del regime di *reverse charge* (a seguito di apposita deroga UE).

In via transitoria, in attesa dell'autorizzazione comunitaria, è prevista la facoltà di optare per il pagamento dell'IVA da parte del committente, derogando alle regole ordinarie, tramite la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. In tal caso, l'Iva andrà versata dal committente tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo all'emissione della fattura, senza possibilità di compensazione orizzontale. Anche per tale procedura dovranno essere rilasciati apposito modello ed istruzioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

**Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci**

La L. 207/2024 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa entro il 30.09.2025, applicando disposizioni agevolate. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2025, si trasformano in società semplici. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto del-la trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Alcuni argomenti saranno oggetto di successive e specifiche circolari di approfondimento.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti,

**Studio Silvestrini**

Via XX Settembre, 15 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546 21257 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria@studiosilvestrini.it

Via Cavour, 77 - 40026 IMOLA (BO) - Tel. 0542 35126 - Fax 0546 26261 - e. mail segreteria.imola@studiosilvestrini.it

www.studiosilvestrini.it